







COVID 19: LE NOVITÀ FISCALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI













Diretta Web 17.00 - 19.00





COVID19: NOVITÀ FISCALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

(materiale aggiornato al giorno 22/4/2020)

Prima parte:

- La proroga dei termini di accertamento
- L'accertamento con adesione
- Le risposte agli interpelli
- Le indagini finanziarie
- La liquidazione dell'imposta di registro
- Gli atti di irrogazione sanzioni
- La sospensione dei termini processuali e il differimento
- La novità in tema di obbligo del processo telematico
- La modalità semplificata di conferimento della procura
- Il differimento delle udienze


Cosimo Grassi

Agenzia di zona TeamSystem - Euroconference

Migra srls

+39 0831205590 | +39 392 0654288

c.grassi.ext@teamsystem.com











la proroga dei termini di accertamento (articolo 67, comma 4, d.l. «cura Italia»)
prima versione della norma: «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.»

termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori

sospensione dei termini ex articolo 12 D.Lgs. 159/2015

ART. 67 C. 4 DL 18 del 17.3.2020

(2 anni, ossia entro il 31 dicembre 2022)

Art. 12 Sospensione dei termini per eventi eccezionali

- 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
- 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

A fronte della sospensione **per soli 84 giorni** (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) dell'attività di accertamento (**prevista dall'articolo 83 del d.l. «cura Italia»**), il decreto aveva concesso **due anni in più** per la notifica dei relativi atti fiscali





la proroga dei termini di accertamento - segue 1 (articolo 67, comma 4, d.l. «cura Italia») emendamento: «Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,».

termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori

sospensione dei termini ex articolo 12, **primo comma**, D.Lgs. 159/2015

ART. 67 C. 4 DL 18 del 17.3.2020

(a seconda dei versamenti sospesi dal «cura Italia» - alcuni mesi)

Art. 12 Sospensione dei termini per eventi eccezionali

- 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
- 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

N.B. Un rimando all'articolo 83 avrebbe consentito di uniformare la proroga dei termini di accertamento agli **84 giorni di sospensione** (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) prevista per l'attività degli uffici





la proroga dei termini di accertamento – segue 2 (fine) (articolo 67, comma 4, d.l. «cura Italia»)

Spetterà all'amministrazione finanziaria stabilire il termine ultimo per la notifica degli atti accertativi relativi all'anno d'imposta 2020, che, al più, non supererà alcuni mesi rispetto agli originari due anni.

In caso di **accertamento unificato**, poi, con tutta probabilità gli effetti saranno addirittura "**sterilizzati**" in presenza di imposte non rientranti nella sospensione dei versamenti.

Si pensi al caso più frequente, di accertamenti IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2015 (in presenza di dichiarazione) per i contribuenti con volume di ricavi inferiori a 2 milioni di euro nel 2019 (ad eccezione delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), con riferimento ai quali l'articolo 62 del decreto "Cura Italia" ha previsto la sospensione dei soli versamenti IVA (oltre che delle ritenute). In questa ipotesi, qualora l'Agenzia notificasse un accertamento unificato (come accade nella generalità dei casi), poiché l'accertamento ai fini IRES e IRAP non godrebbe di alcuna proroga (in quanto non sospeso) e, pertanto, rimarrebbe in scadenza il 31.12.2020, di fatto anche il recupero o i recuperi ai fini IVA sarebbe verosimilmente attratti dalla medesima scadenza originaria del 31.12.2020.





accertamento con adesione

i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici <u>degli enti impositori</u> (quindi non solo dell'Agenzia delle entrate)	sospesi dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 <u>(84 giorni)</u>	ART. 67 C. 1 DL 18 del 17.3.2020
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 d.lgs. 546/92 (RICORSO IN PRIMO GRADO E 90 GIORNI DELLA MEDIAZIONE)	sospesi dal 9 marzo fino al 15 aprile (37 giorni)	ART. 83 C. 2 DL18 del 17.3.2020

cosa accade per gli accertamenti con adesione?

il termine di 90 giorni (ex art. 6 d.lgs. 218/97) usufruisce non della sospensione di 84 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio), ma di quella di 63 giorni (dal 9 marzo all'11 maggio) per la proposizione del ricorso.

Vedi circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 23 marzo 2020 (slide successiva)





accertamento con adesione – segue 1



CIRCOLARE N. 6/E

Roma, 23 marzo 2020

OGGETTO: Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia") - Primi chiarimenti 3

- per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
- ii. per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020³,
 l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene pertanto opportuno chiarire come il citato articolo 83 incida in particolare sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.

³ n.b. la fine del periodo di sospensione per ricorrere è stata differita dal 15 aprile all'**11 maggio** (articolo 36, primo comma, d.l. «liquidità» n. 23/2020





Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente⁴, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del *decreto*. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del *decreto*.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

 alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;

- dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini
 prevista dall'articolo 83, comma 2, del *decreto*, alla data del 9 marzo
 risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni,
 unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal
 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento
 con adesione scade il 27 luglio.

n.b. la fine del periodo di sospensione per ricorrere è stata differita dal 15 aprile all'11 maggio (articolo 36, primo comma, d.l. «liquidità» n. 23/2020





accertamento con adesione – segue 3 (fine)

N.B.

Non c'è nessuna sospensione per il versamento delle somme dovute a seguito del perfezionamento dell'adesione, ovvero della prima rata (ad eccezione dei comuni

«zona rossa» nel decreto 1 marzo 2020)

Si evidenzia, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di "venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7" entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione¹⁰.

⁷ Il comma 1 dell'articolo 5 dispone, con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, che: «L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)».

(circolare 6/E)

MASTER e SEMINARI DIGITAL

A cura di:

Marco Ligrani – Dottore Commercialista in Bari

Webinar, 23 aprile 2020

N.B.

al contrario, è sospeso il termine di 20 giorni per il versamento delle somme dovute a seguito della sottoscrizione dell'accordo di mediazione (circolare 10/E)

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che «la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.».

Al riguardo si rileva che la sospensione dell'articolo 83 opera sia con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all'Ufficio¹⁹.

L'applicabilità della sospensione nel caso di specie comporta, quindi, che, per un accordo di mediazione concluso, ad esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o dell'intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020 (anziché il 15 marzo 2020).



⁸ Il comma 1 dell'articolo 6 prevede, con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, che «Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33" del dPR n. 600 del 1972 e 52 del dPR n. 633 del 1972 "può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione».

⁹ Gli articoli da 10 a 13 del d.lgs. n. 218 del 1997 disciplinano il «procedimento per la definizione di altre imposte indirette». L'articolo 10 individua l'«ufficio competente», l'articolo 11 definisce l'«avvio del procedimento» e l'articolo 12 tratta la presentazione dell'«istanza del contribuente».

¹⁰ Con esclusivo riguardo ai soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che ha previsto la sospensione dei "termini dei versamenti e degli adempimenti tributari [...] scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio-2020 e il 31 marzo 2020", precisando che gli stessi «devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997 scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il relativo versamento entro il 30 aprile 2020.

le risposte agli interpelli

termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 l. 212/00, all'articolo 6 del d.lgs. n. 128/15, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.	maggio 2020	ART. 67 C. 1 DL18 del 17.3.2020
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente	sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020	ART. 67 C. 1 DL18 del 17.3.2020
termini di cui all'articolo 7, comma 2, del D.LGS 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del dl 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 600/73, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della l. 190/14	sospesi e decorrono	ART. 67 C. 1 DL18 del 17.3.2020
attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della l.241/90, e dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013.	sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020	ART. 67 C. 3 DL18 del 17.3.2020





le indagini finanziarie

con la **circolare n. 8/E del 3 aprile**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che **non sono sospese** le richieste di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo, rivolte agli intermediari finanziari

QUESITO: Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.

RISPOSTA: Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l'articolo 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici». Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.





la liquidazione dell'imposta di registro

In base a quanto precisato nella **circolare n. 8/E**, l'attività di liquidazione in materia di registro rientra nella sospensione delle attività degli uffici, dall'8 marzo al 31 maggio

RISPOSTA: L'articolo 67, comma 1, del Decreto, prevede che «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Al riguardo, si ritiene che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto. Ciò premesso, si precisa che - per quanto detto nel paragrafo 2.4 - non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrino tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.



gli atti di irrogazione sanzioni

Come precisato nella **circolare n. 8/E**, la sanzione consistente nella sospensione dell'attività resta ferma nel solo caso in cui sia già stata eseguita alla data dell'8 marzo 2020, mediante apposizione del sigillo

RISPOSTA: Il comma 1 dell'articolo 67 del Decreto sospende «dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Come chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».

Nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di contestazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

In proposito va precisato quanto segue.

Il comma 2-quater del citato articolo 12 dispone che l'esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

Qualora tali attività siano state già svolte, la chiusura resta ferma, non risultando applicabili le disposizioni ed istruzioni operative riferite alla sospensione dei termini e dell'attività degli Uffici.

A cura di: Marco Ligrani – Dottore Commercialista in Bari Webinar, 23 aprile 2020



Come precisato nella **circolare n. 8/E**, è altresì sospeso il termine di un anno per la notifica degli avvisi di irrogazione sanzioni, a seguito della presentazione delle deduzioni difensive agli atti di contestazione

Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che la fattispecie in esame (notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni ex articolo 16, settimo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché 16-bis, comma 2, dello stesso decreto legislativo che si richiama al precedente) rientri nel disposto dell'articolo 67 del Decreto, ai sensi del quale, tra l'altro, «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».





sospensione dei termini processuali e il differimento

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI TRIBUTARI

dal 9 marzo all'11 maggio (63 giorni)

ART. 83 C. 1 DL 18/2020, come modificato dall'art. 36 DL 23/2020

Articolo 83:

Primo comma:

«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (**PROROGATO ALL'11 MAGGIO 2020**) **le udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020** (**PROROGATO ALL'11 MAGGIO 2020**).» Secondo comma:

«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (**PROROGATO ALL'11 MAGGIO 2020**) è **sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto** dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. **Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.** Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.»

Ventunesimo comma:

«Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.»





computo dei termini

1° ipotesi: sospensione dei termini al pari di quella feriale (ai termini originari, si aggiungono 37 giorni)

2° ipotesi: solo se il termine scade nel periodo 9 marzo – 15 aprile, esso ricomincia a decorrere dal 16 aprile (inciso: «Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.»)

Secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 5/E del 20 marzo), i termini si sommano (prima ipotesi):

In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio³.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.





computo dei termini – 2

Come precisato sempre dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E, la sospensione dei termini opera per tutti gli adempimenti processuali previsti dal d.lgs. 546/92 (senza distinzione alcuna) e non soltanto per quelli per i quali fosse stata già fissata l'udienza, ovvero per quelli già iscritti a ruolo in appello o in Cassazione

Al riguardo nella Relazione illustrativa all'articolo 83 si sottolinea particolarmente «l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere», in quanto riferita a tutti i procedimenti e «non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza» ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo 83. Inoltre, si evidenzia la necessità che vada «considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici», per cui la sospensione non può che operare «oltre i confini della "pendenza" del procedimento» 10.

Tanto chiarito in merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

- la proposizione dell'atto di appello, di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
- la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

- la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale, di cui all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- l'integrazione dei motivi di ricorso, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
- la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

computo dei termini – 3 (fine)

termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 d.lgs. 546/92 (RICORSO IN PRIMO GRADO E 90 GIORNI DELLA MEDIAZIONE)

sospesi dal 9 marzo fino all'11 maggio aprile (63 giorni)

ART. 83 C. 1 DL 18/2020, come modificato dall'art. 36 DL 23/2020

circolare n. 10/E

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).

Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro¹⁸.

Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020).

Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di mediazione o l'accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce che «la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.».

Al riguardo si rileva che la sospensione dell'articolo 83 opera sia con riferimento al termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti. Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all'Ufficio¹⁹.







il differimento delle udienze

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, penultimo periodo del d.l. «cura Italia», «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.»

circolare n. 10/E

La sospensione riguarda, dunque, anche i termini c.d. a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza, di cui al successivo articolo 33, da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.



la novità in tema di obbligo del processo telematico

l'articolo 29 del decreto "Liquidità" 8 aprile 2020 n. 23 al primo comma prevede, espressamente, che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonchè le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal regolamento tecnico cul p.t.t., di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 ed ai successivi decreti attuativi.

Va ricordato che l'articolo 16, secondo comma, d.l. 119/2018, con **norma di natura interpretativa**, ha consentito, di fatto, sempre l'utilizzo della modalità telematica, prevedendo che le parti possono utilizzarla in ogni grado di giudizio, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

circolare n. 9/E

La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall'articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l'utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.





la modalità semplificata di conferimento « a distanza» della procura

In base all'articolo 4, primo comma, del regolamento tecnico sul p.t.t. (d.m. 163/2013), è possibile raccogliere la sottoscrizione del ricorrente anche mediante l'apposizione della sua **firma digitale**, che, tuttavia, nella generalità dei casi costituisce una ipotesi limitata alle sole **persone giuridiche**, il cui rappresentante è, appunto, dotato di firma digitale propria. Il problema, dunque, si pone per le **persone fisiche**, che, essendo sprovviste di firma digitale, dovrebbero recarsi di persona a sottoscrivere il mandato difensivo alla presenza del professionista ma che, in questo periodo, sono limitate negli spostamenti.

Per ovviare a questa situazione emergenziale, in un emendamento (n. 19.1000/177) presentato al Senato al decreto "cura Italia" (n. 18 del 17 marzo 2020) è stato, appunto, previsto, anche se con specifico riferimento al processo civile (cui il processo tributario, però, espressamente rinvia, all'articolo 1, secondo comma, del d.lgs. 546/92) che, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica.

In tal caso, il difensore certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.









Vi ringrazio per l'attenzione.

Cosimo Grassi

Agenzia di zona TeamSystem - Euroconference Migra srls +39 0831205590 | +39 392 0654288

c.grassi.ext@teamsystem.com









